

virtù dell'articolo 109, lo speditore, anche quando non sia più detentore della ricevuta di spedizione, e quindi non sia più il proprietario della merce, perchè questa è passata in proprietà altrui o per mezzo della consegna ad altri della lettera di spedizione quando sia al latore, o per mezzo della girata, lo speditore può tuttavia disporre a suo piacimento della merce. Ora codesta è cosa che non si comprende; direi quasi che arriva allo assurdo.

L'onorevole Barazzuoli e l'onorevole Corvetto non hanno posto mente ai modi nei quali si svolge il grande commercio; e della verità di quel che dico mi appello al mio vicino, all'onorevole Picardi. Essi non hanno pensato che il grande commercio si fa generalmente con la consegna delle bollette di carico o di spedizione; e che, mediante la consegna di tali bollette, si trae sul destinatario, che è il vero e unico proprietario della merce che viaggia.

Ora, come volete, onorevole Barazzuoli, in questo caso, dare allo speditore la facoltà di disporre della cosa che non è più sua?

Non vedete che distruggete interamente, come testè faceva osservare l'onorevole Pasquali, l'articolo 392 del Codice di commercio, che statuisce che la girata o la consegna della lettera di vettura, trasferisce la disponibilità delle cose trasportate?

Non vedete che l'articolo 109, messo a confronto del Codice di commercio, è un controsenso? Non vedete che senza scopo, e senza utilità per la Società esercente, turbate l'andamento delle contrattazioni commerciali? Se aveste uno scopo, se ci fosse un'utilità per la Società nell'ammettere l'inciso segnato colla lettera a, allora potrei ancora comprendere l'inciso che combatto; ma se quest'interesse, se questa utilità non c'è, perchè distruggere il Codice di commercio e sanzionare un assurdo?

Non posso ringraziare l'onorevole Grimaldi del silenzio che ha creduto di serbare; egli, che, più degli altri, avrebbe dovuto interloquire, trattandosi di una questione così essenziale per le contrattazioni commerciali.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, mantiene o ritira il suo emendamento soppressivo?

Sanguinetti. Ritiro la proposta di soppressione, e mi associo all'emendamento dell'onorevole Pasquali, col quale si raggiunge lo scopo che mi ero proposto, di mantenere inviolate le disposizioni del Codice di commercio.

Presidente. Ma io non ho nessuna proposta dell'onorevole Pasquali.

Sanguinetti. La fece.

Pasquali. È vero che io non ho mandata scritta al presidente la mia proposta, ma l'ho accennata nel mio discorso. Ho accennato cioè come era indispensabile di porre il giratario nella stessa condizione dello speditore, e che per questo, dopo le parole "escluso qualunque altro", si dovesse aggiungere che il "diritto di disporre delle cose consegnate pel trasporto appartenesse allo speditore od al giratario."

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Escluso chiunque altro.

Pasquali. Precisamente. In questo caso l'esclusione è giusta e ragionevole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io non ho risposto all'onorevole Sanguinetti perchè aspettava di vedere svolto il suo concetto, cosa che ha fatto nella seconda volta, non nella prima, in cui si è limitato a domandare ciò che intendeva la Commissione con quest'articolo.

Ad ogni modo, ora, a togliere ogni dubbio, io acconsento, e credo che acconsentirà anche la Commissione, che si modifichi in questo modo il capoverso a): "il diritto di disporre delle cose consegnate pel trasporto appartiene allo speditore od al giratario, escluso chiunque altro, ecc."

Così credo che saremo tutti d'accordo.

Presidente. Onorevole Sanguinetti?

Sanguinetti. Sono perfettamente d'accordo sulla proposta Pasquali.

Presidente. Onorevole Pasquali?

Pasquali. Per parte mia non posso che acconsentire, perchè l'onorevole ministro ha accettato la mia proposta.

Presidente. La Commissione accetta?

Corvetto, relatore. Sì.

Presidente. Pongo quindi a partito questa modificazione del capoverso a): "Il diritto di disporre delle cose consegnate pel trasporto appartiene allo speditore od al giratario escluso chiunque altro."

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare.

Picardi. In relazione a questa modificazione mi pare che bisognerebbe aggiungere la parola giratario al capoverso b), vale a dire si dovrebbe modificare in questo modo: "il mittente o il giratario non può dare, ecc. ecc."

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. È giusto.